



# Verso la chiusura della caccia...

Il TAR accoglie uno dei ricorsi ambientalisti (n° 2143).

Tutto ciò che avevamo anticipato su quello che sarebbe successo si è totalmente avverato.

Il comunicato apparso ieri su Venatoria Sicula si è puntualmente verificato in tutti i suoi contenuti.

Invece è stato respinto il ricorso n° 1180 che di seguito pubblichiamo in quanto contenuto nel ricorso accolto (2143).

[www.sicilianacaccia.it](http://www.sicilianacaccia.it)

[info@sicilianacaccia.it](mailto:info@sicilianacaccia.it)

[amministratore@sicilianacaccia.it](mailto:amministratore@sicilianacaccia.it)

Palermo, lì 15-12-2010 (ore 9,00 a.m.)

*Venatoria Sicula*

*L'informazione corretta sulla Caccia*

(375/10)



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 2143 del 2010, proposto da Legambiente Comitato Regionale Onlus, Associazione Mediterranea per la Natura -Mediterranea Associazion For Nature (M.A.N.), in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv. Nicola Giudice, V.Corrado Giuliano, Giovanni Crosta, con domicilio eletto presso l'avv. Corrado V. Giuliano in Palermo, via M. D'Azeglio N. 27/C;

***contro***

Presidenza della Regione Siciliana, Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Sicilia, Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in Palermo, via A. De Gasperi 81, sono domiciliati per legge; Autorita' Ambientale per la Regione Siciliana;

***nei confronti di***

Arci Caccia - Comitato Federativo Siciliano;

***per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,***

del Decreto dell'Assessore Regionale Risorse Agricole ed Alimentari del 12 agosto 2010 (G.U.R.S. parte I n. 38 del 27.8.2010) recante "Modifica del decreto 4 d'iucino



2010, concernente regolamentazione dell'attività venatoria nel territorio della Regione - Annata 2010-2011", nella parte in cui,

- a) continua ad essere applicato nonostante sia stato emanato in via temporanea sino al pronunciamento del CGA avvenuto con ordinanza del 22 settembre 2010;
- b) non è stato sottoposto a preventiva Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/97 e smi ed a verifica di coerenza con i Piani di Gestione dei Siti Natura 2000;
- e) non prevede il divieto di caccia temporaneo in tutti i Siti Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale) fino a quando il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2010 e le norme regolamentari di attuazione non vengono sottoposte a Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/97 e smi;
- d) non rispetta tutte le misure di conservazione della fauna selvatica per i Siti Natura 2000 fissate con provvedimento prot. 22738 del 31.03.2010 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente-Dipartimento Regionale dell'Ambiente, Serv. 6 - Protezione Patrimonio Naturale;
- e) non prevede il divieto di caccia lungo le rotte di migrazione (ai sensi del combinato disposto degli artt. 1-comma 5 e 21-comma 2 della L 157/1992) ed individuate dallo stesso Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2011, limitando arbitrariamente tale divieto soltanto ad alcune ZPS;
- f) non contempla il divieto di caccia sull'intera superficie della ZPS ITA050012 "Torre Manfredina, Biviere e Piana di Gela", limitando arbitrariamente tale divieto ad una piccolissima porzione della ZPS coincidente con la fascia costiera, che esclude la quasi totalità dell'estensione della ZPS naturalisticamente più rilevante, secondo una specifica cartografia ad hoc elaborata dall'Assessorato Risorse Agricole ed Alimentari diversa da quella validata dalla Commissione Europea;
- g) caduca le norme di protezione già previste dal Decreto Assessoriale 4 giugno 2010 - Allegato A, art. 3 (GURS parte I n. 27 dell' 11.6.2010) a tutela dei S/C ITA040008 "Macalube di Aragona", SIC ITA050005 "Lago Sfondato", SIC ITA050009 "Rupe di



Marianopoli", SIC ITA010022 "Complesso dei Monti di Santa Ninfa, Gibellina e Grotta di Santa Ninfa";

h) non prevede il divieto di caccia nei valichi montani ai sensi dell'articolo 21 della Legge Regionale 33/1997;

non ottemperando altresì ad Ordinanza TAR Sicilia-Palermo Sezione I n. 638 del 16.7.2010 ed Ordinanza Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 801 del 22.9.2010;

2. del Decreto dell'Assessore Regionale Risorse Agricole ed Alimentari del 2 settembre 2010 (G.U.R.S. parte I n. 40 del 10.9.2010) recante "Modifica al calendario venatorio relativo alla stagione 2010/2011" nella parte in cui, non ottemperando anche ad Ordinanza TAR Sicilia-Palermo Sezione I n. 638 del 16.7.2010 (confermata con Ordinanza Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 801 del 22.9.2010):

i) nel rideterminare il periodo delle specie cacciabili ed i limiti di carniere, non prevede il divieto di caccia nei confronti delle specie quaglia, beccaccia, allodola, tortora nei Siti Natura 2000 sino a quando non saranno stimate le popolazioni e i contingenti presenti, in palese ed insanabile violazione delle misure di conservazione dei Siti Natura 2000 fissate con provvedimento prot. 22738 del 31.03.2010 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente-Dipartimento Regionale dell'Ambiente, Serv. 6 - Protezione Patrimonio Naturale;

3. del Decreto dell'Assessore Regionale Risorse Agricole ed Alimentari del 5 ottobre 2010 (G.U.R.S. parte I n. 44 dell' 8.10.2010) recante "Disposizioni sul prelievo venatorio del coniglio selvatico" nella parte in cui, non ottemperando anche ad Ordinanza TAR Sicilia-Palermo Sezione I n. 638 del 16.7.2010 ed Ordinanza Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 801 del 22.9.2010:

j) consente la caccia nelle isole minori (ancorché al di fuori dei Siti Natura 2000 e limitatamente al solo coniglio selvatico) senza essere stato sottoposto a preventiva Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/97 e smi, considerato che le isole minori ricadono in Zone di Protezione Speciale;



k) consente la caccia nelle isole minori (ancorché al di fuori dei Siti Natura 2000 e limitatamente al solo coniglio selvatico) senza una preventiva valutazione dell'impatto sugli habitat di interesse comunitario esterni alle Zone di Protezione Speciale, della cui tutela sono onerate le regioni a seguito della recente legge 4 giugno 2010 n. 96 (c.d. Legge comunitaria 2009) - articolo 42;

l) consente la caccia nelle isole minori (ancorché al di fuori dei Siti Natura 2000 e limitatamente al solo coniglio selvatico) che costituiscono rotte di migrazione di primaria importanza a livello euro mediterraneo (tutelate ai sensi del combinato disposto degli artt. 1-comma 5 e 21-comma 2 della L. 157/1992) in contrasto con lo stesso Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2011;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza della Regione Siciliana e di Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Sicilia e di Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2010 il dott. Giovanni Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

RITENUTO che sussiste l'allegato pregiudizio grave ed irreparabile e che, ad un sommario esame, i motivi dedotti nel ricorso appaiono provvisti di sufficiente fumus boni iuris, con particolare riferimento alla dedotta inottemperanza alle ordinanze n. 638/2010 di questo T.A.R. e n. 801/2010 del C.G.A., per cui va accolta la domanda di sospensione dell'esecuzione sopra descritta;



P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

Accoglie la domanda cautelare sopra richiamata, e per l'effetto:

- a) sospende i provvedimenti impugnati con il ricorso in epigrafe indicato;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso la prima udienza pubblica del mese di gennaio 2010.

Condanna le amministrazioni intimare, in solido, al pagamento in favore delle parti ricorrenti delle spese della presente fase cautelare, che liquida in complessivi € 1.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Maisano, Presidente FF

Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore

Aurora Lento, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/12/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



N. 01111/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 01180/2010 REG.RIC.



**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Prima)**

**ha pronunciato la presente**

**ORDINANZA**

Sull'istanza di esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 638/2010, presentata nel ricorso numero di registro generale 1180 del 2010, proposto da:

Legambiente - Comitato Regionale Siciliano Onlus, Associazione Mediterranea per la Natura - Mediterranean Association For Nature con Sede in Messina, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv. Vincenzo Giuliano, Nicola Giudice, e Giovanni Crosta, con domicilio eletto presso l'avv. Corrado V. Giuliano in Palermo, via M. D'Azeglio N. 27/C;

contro

Presidenza Regione Siciliana; Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Siciliana, Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, Servizio Protezione e Patrimonio Naturale, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in Palermo, via A. De Gasperi n. 81, sono domiciliati per legge;

nei confronti di

Arci Caccia - Comitato Federativo Siciliano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Nunziello Anastasi e Viviana Pergolizzi, con domicilio eletto presso Giuseppe Evola in Palermo, via G. Pacini 12;

e con l'intervento di

ad-opponendum:

Partito Caccia Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Biagio Di Vece, con domicilio presso la Segreteria



di questo T.A.R. in Palermo, via Butera, 6; A.S.C.N., F.S.D.C., Consiglio Siciliano della Caccia, della Pesca, dell'Ambiente, della Cinofilia e dello Sport, Anuu, A.N.C.A., Federazione Italiana della Caccia, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv. Nunziello Anastasi, Viviana Pergolizzi, con domicilio eletto presso Giuseppe Evola in Palermo, via G. Pacini 12; U.N. Enalcaccia P.T., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Viviana Pergolizzi, Nunziello Anastasi, con domicilio eletto presso Giuseppe Evola in Palermo, via G. Pacini 12; Federazione Caccia Regno delle Due Sicilie, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandra Gazze', Maurizio Lino, con domicilio eletto presso l'avv. Alessandra Gazze' in Palermo, via Liberta' n. 171;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

1) del D.A. 493 del 4 giugno 2010 dell'Assessore Regionale Risorse Agricole e Alimentari della Regione Sicilia (e relativi allegati "A" e "B" facenti parte integrante del medesimo decreto), avente ad oggetto "Regolamentazione dell'attività venatoria nel territorio della Regione - Annata 2010/2011", pubblicato in G.U.R.S. n. 27 del 11 giugno 2010, nelle parti in cui:

a) il suddetto Calendario Venatorio 2010/2011 non è stato sottoposto a preventiva Valutazione di Incidenza ed a verifica di coerenza con i Piani di Gestione dei Siti Natura 2000;

b) non contiene o comunque non è stato adeguato alle misure di conservazione fissate dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente per i Siti Natura 2000 con provvedimento prot. 22738 del 31 marzo 2010 (non conosciuto compiutamente e di cui si chiede l'acquisizione nel presente giudizio);

e) non prevede il divieto di caccia lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, ai sensi del combinato disposto degli arti 1-comma 5 e 21-comma 2 della L. 157/1992 ed individuate dallo stesso Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2011;

d) non prevede il divieto di caccia nei Siti Natura 2000 con particolare riguardo per quelli interessati dai flussi migratori e per quelli segnalati dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con provvedimento del 31 marzo 2010;

e) prevede la caccia anticipata agli uccelli migratori nelle isole Egadi (Favignana, Marettimo e Levanzo rientranti nella ZPS ITA010027) a far data dal 10 ottobre 2010 in contrasto con i criteri assunti per le altre ZPS (caccia a far data dal 14 novembre);

f) consente il prelievo venatorio della lepore e della beccaccia in irragionevole ed immotivata difformità dal parere dell'ISPRA prot. 11121 del 30 marzo 2010 ed anche all'interno dei Siti Natura



2000 in irragionevole ed immotivata difformità dal provvedimento del 31 marzo 2010 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente;

g) non prevede il divieto di caccia nei valichi montani ai sensi dell'articolo 21 della Legge regionale 33/1997;

h) consente la caccia agli ungulati nelle ZPS in deroga al divieto

vigente per tutte le specie in periodo antecedente al 14

novembre;

2) del D.A. 554 del 15 giugno 2010 dell'Assessore Regionale Risorse Agricole e Alimentari "Integrazioni al decreto 4 giugno 2010, concernente regolamentazione dell'attività venatoria nel territorio della regione - Annata 2010 - 2011", pubblicato in G.U.R.S. n.30 del 2 luglio 2010 nella parte in cui consente la caccia successivamente al 14 novembre 2010 nei Pantani della Sicilia sud-orientale, ricadenti nella ZPS ITA090029 ed in irragionevole ed immotivata difformità dal provvedimento del 31 marzo 2010 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente;

3) del Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2011 approvato in fase provvisoria con deliberazioni n. 253 del 18.5.2006 e n. 287 del 21.7.2006 della Giunta Regionale di Governo, nelle parti in cui viene assunto dall'Amministrazione resistente a motivazione delle censure formulate con il presente ricorso e per la parti riguardanti i siti Natura 2000 per non essere stato sottoposto a preventiva Valutazione di Incidenza..

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Siciliana e di Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana - Osserv.6 Protezione e Patrimonio Naturale e di Arci Caccia - Comitato Federativo Siciliano;

Vista l'ordinanza cautelare n. 638/2010, e l'istanza di esecuzione della stesa presentata dalla parte ricorrente;

Visti gli artt. 55 e 59 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2010 il dott. Giovanni Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;



Rilevato che con l'istanza in esame si lamenta la mancata esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 638/2010, che aveva sospeso l'efficacia dei provvedimenti rubricati in epigrafe;

Considerato che detta ordinanza ha un contenuto decisorio meramente sospensivo;

Ritenuto, pertanto, che la mancata adozione da parte dell'amministrazione dei provvedimenti di cui si lamenta l'omissione rileva sul piano dei vizi del provvedimento impugnato (per come argomentato in ricorso), ma non anche quale mancata ottemperanza alla misura di cautela, avendo quest'ultima, come già accennato, contenuto meramente sospensivo;

ritenuto altresì che eventuali profili di pregiudizio rivenienti dalla successiva adozione, da parte dell'amministrazione intimata, di provvedimenti contrastanti con il disposto della citata ordinanza cautelare, risultano paralizzati dall'accoglimento della domanda cautelare nel procedimento n. 2143/2010, con il quale si sono impugnati i detti provvedimenti;

considerato pertanto che l'istanza in esame dev'essere respinta, e che le spese devono essere compensate, avuto riguardo alle superiori ragioni.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

Respinge la domanda cautelare in epigrafe indicata.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Masano, Presidente FF

Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore

Aurora Lento, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/12/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

FEDERAZIONE SICILIANA DELLA CACCIA  
L'ASSOCIAZIONE VENATORIA DELLA TUA TERRA